



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: **DIPARTIMENTO AVVOCATURA -
AVVOCATO GENERALE**

SERVIZIO:

ASSESSORATO: **AVVOCATURA**

SG: 272 del 13/07/2022

DGC: 289 del 13/07/2022

Cod. allegati: L 1035/2022/2

Proposta di deliberazione prot. n° 14 del 13/07/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 295

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'Avvocatura Comunale.

Il giorno 03/08/2022 , in modalità videoconferenza , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Undici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI :

Paolo MANCUSO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Laura LIETO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca TRAPANESE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La GIUNTA, su relazione e proposta dell' Assessore all'Avvocatura Dr. Paolo Mancuso

Premesso che,

il vigente regolamento dell'Avvocatura Comunale è stato approvato con delibera di Giunta n.348 del 05/05/2016;

il significativo lasso temporale trascorso dalla data di approvazione rende opportuno un aggiornamento della relativa disciplina in modo da adeguare le regole di funzionamento dell'Avvocatura alle novità normative ed alle esigenze organizzative medio tempore manifestatesi;

Letta la disposizione n. 30 del 14/06/2022 con la quale il Direttore Generale ha provveduto ad un aggiornamento dell'assetto delle funzioni dei Servizi del Dipartimento Avvocatura;

Preso atto

che il Documento Unico di Programmazione - DUP 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.20 del 28 giugno 2022, ha assegnato all'Avvocatura, per l'anno 2022, l'obiettivo della *"Formulazione di un nuovo testo di regolamento dell'Avvocatura volto a razionalizzare e snellire la funzione legale"*;

che in attuazione dell'obiettivo assegnato dal DUP, è stato elaborato l'allegato schema di regolamento dell'Avvocatura Comunale;

Richiamata la delibera del 18/11/2014, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in conformità al nuovo ordinamento professionale forense, ha approvato il regolamento sugli avvocati degli Uffici Legali istituiti presso gli Enti Pubblici, subordinando la possibilità di iscrizione relativo elenco speciale all'osservanza da parte dell'Ente Pubblico di una serie di principi e condizioni attinenti alla costituzione e all'organizzazione dell'ufficio legale;

Considerato

che la disciplina di cui allo schema allegato, unitamente alla vigente regolamentazione sui compensi professionali di cui alle delibere di Giunta n.449 del 17/06/2013, garantisce l'osservanza della disciplina di cui all'art.23, comma 1, della legge n.247 del 31/12/2012, volto ad assicurare agli avvocati degli enti pubblici la *"piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta"*;

che, parimenti, la nuova regolamentazione concorre a realizzare il requisito prescritto dal comma 3 del citato art.23, il quale esige *"la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione"*

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Cinque

della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni", anche grazie all'attuale assetto organizzativo dettato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 9 agosto 2018 di approvazione del nuovo organigramma del Comune di Napoli e del nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dalla disposizione Direttore Generale n. 9 del 06/03/2019, come successivamente modificata, di attribuzione delle funzioni ai Servizi dell'Ente;

che, pertanto, la nuova regolamentazione, in concorso con i provvedimenti innanzi richiamati, soddisfa le condizioni richieste dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento sugli avvocati degli Uffici Legali istituiti presso gli Enti Pubblici, approvato con delibera del 18/11/2014 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il quale in attuazione del citato art.23 del nuovo ordinamento professionale, dispone che ai fini della iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici sono necessari i seguenti requisiti:

- la specifica attribuzione all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente (art.2, lett. b);
- l'assegnazione all'Ufficio Legale unicamente di Avvocati che siano dipendenti dell'ente (art. 3, comma 2),
- l'organizzazione dell'Ufficio come unità organica, posta in posizione di autonomia e indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo dal restante apparato burocratico dell'Ente e che garantisca ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica (art.2, lett. c);
- il riconoscimento di un trattamento economico in misura adeguata al livello retributivo ed alla categoria, mansioni e funzione attribuite ai legali dipendenti (art.2; lett. c1);
- l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un Avvocato iscritto nell'Elenco Speciale (art.Z. lett, c2);
- la destinazione degli Avvocati dipendenti a compiti esclusivamente professionali di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere, con esclusione di mansioni diverse, di natura tecnica o amministrativa (art.3, comma 2);
- l'impegno dell'Ente di rispettare la Legge Professionale forense ed il presente Regolamento e di comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna che riguardi l'Ufficio Legale o singoli Avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'Ufficio (art.2, lett. d);

Stampa illeggibile

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



Ritenuto

che l'allegato schema di regolamento dell'Avvocatura Comunale, in attuazione dell'obiettivo assegnato con il DUP, contiene una rinnovata regolamentazione della funzione legale in materia amministrativa, civile e penale volta, ad un tempo, a razionalizzare il procedimento decisionale in merito alla costituzione in giudizio ovvero alla proposizione di una lite attiva ed a garantire la speditezza della partecipazione o proposizione del giudizio;

che la novella disciplina, detta altresì una nuova regolamentazione della pratica forense presso l'Avvocatura, incentivando la possibilità per giovani laureati di svolgere una significativa esperienza formativa all'interno dell'Ente;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 14 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L.1035/2022/2:

1) Schema di regolamento dell'Avvocatura;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

L'AVVOCATO GENERALE
AVV. ANTONIO ANDREOTTOLA

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Approvare il regolamento dell'Avvocatura Comunale riportato nell'allegato A costituente parte integrante del presente atto

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'ASSESSORE ALL'AVVOCATURA

Dr. Paolo Mancuso

L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Antonio Andreottola

visto, IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Pasquale Granata

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 13.....DEL 13/2/22....., AVENTE AD OGGETTO:

L'Avvocato Generale esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

.....FAVOREVOLE.....
.....
.....
.....
.....

Addi,

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 13/07/2022..... e protocollata con il n. Decr/2022/289.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
.....
V.f.a
.....
.....

Addi,

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]



COMUNE DI NAPOLI

6

*Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta di delibera prot. n.14 del 13.07.2022 DGC/2022/289 del 13.07.2022. Dipartimento
Avvocatura- Avvocato Generale**

Con la presente proposta si approva il Regolamento dell'Avvocatura Comunale, riportato quale allegato al provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dalla lettura del Regolamento al CAPO II "Disciplina della Pratiche Forense presso l'Avvocatura del Comune, si riporta all'art. 9 la possibilità di svolgimento di tirocinio professionale di cui all'art. 41 della legge 247/2012 presso il Comune di Napoli , prevedendo nei successivi articoli le modalità di selezione e il riconoscimento di un rimborso di € 450,00 mensili, al lordo di eventuali oneri fiscali, o in diversa misura che sarà determinata all'atto di approvazione dell'avviso di selezione sulla scorta degli stanziamenti di bilancio . Viene inoltre prevista la copertura della posizione assicurativa per tutta la durata del tirocinio.

Tanto premesso, si rappresenta che la spesa per il rimborso tirocini e per la posizione assicurativa dei tirocinanti dovrà essere contenuta negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024 a tanto destinati.

Con le precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole

Napoli, 13.07.2022

**Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo**

Per
il VICARIO
[Signature]

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. 14 DEL 13.07.2022
Dipartimento Avvocatura
Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 13.07.2022 – SG 272

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame la Giunta Comunale delibera di approvare “il Regolamento dell’Avvocatura”, come riportato nell’allegato alla proposta stessa.

Il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è “*Favorevole*”.

Il Ragioniere Generale si è espresso nel senso che il parere contabile, prescritto dall’art. 49, co. 1 del TUEL n. 267/2000, è favorevole, ferma restando la necessità di stanziare nel Bilancio di previsione 2022/2024 le somme per assicurare la spesa connessa al riconoscimento del rimborso per i praticanti forensi.

La parte narrativa esplica le motivazioni sottese alla necessità di una nuova regolamentazione dell’Avvocatura comunale, connesse all’osservanza della disciplina di cui all’art. 23, comma 1, della legge 247 del 31 dicembre 2012 (“*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*”) che dispone “*gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici [...] ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo*”.

Dalla lettura del Regolamento si evince che il nuovo testo reca quale elemento distintivo il Capo II rubricato “Disciplina della pratica forense presso l’Avvocatura comunale” con 11 articoli che regolano i rapporti con i praticanti forensi. Sono trattate le varie fasi del rapporto di praticantato partendo dalle modalità di selezione degli stessi e proseguendo con le modalità di espletamento della pratica. Tale disciplina era contenuta nel “Disciplinare per le modalità di svolgimento della pratica forense nell’Avvocatura Municipale” approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 453 del 12 marzo 2010, che è da intendersi superato dalla regolamentazione in esame. L’Art. 20 del nuovo Regolamento rubricato “Abrogazioni” nell’abrogare il precedente Regolamento della Avvocatura fa salva la disciplina regolamentare in tema di compensi professionali dell’Avvocatura.

Si rimette all’Organo deliberante l’apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa.

VISTO:
il Sindaco

Monica Cinque
G

Deliberazione di G. C. n. 295 del 03-08-22 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 04-08-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

[Handwritten signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale**

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale**

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

CAPO I

Profili organizzativi dell'Avvocatura e disciplina della funzione legale

Articolo 1.

(L'Avvocatura Comunale)

1. L'Avvocatura Comunale rappresenta e difende il Comune in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, nelle controversie per le quali è previsto il patrocinio obbligatorio di un avvocato e, nelle restanti materie, nelle controversie giudiziali non demandate ad altri uffici dell'Ente.
2. Nelle materie di cui al comma 1, l'Avvocatura svolge attività di assistenza e consulenza giuridico-legale in favore dell'Amministrazione, secondo le norme del presente regolamento.
3. Nell'ambito dell'assetto macrostrutturale dell'Ente, l'organizzazione dell'Avvocatura è dettata dal Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune, quale struttura di immediato supporto al Sindaco e agli Assessori nella materia legale articolata in strutture organizzative interne di livello dirigenziale, secondo competenze per gruppi omogenei di materie individuate in applicazione dei criteri di riparto di giurisdizione e dei principi di specializzazione professionale.
4. Gli affari consultivi e contenziosi, anche ai fini dell'osservanza dell'art.9, comma 5, del D.L. 90/2014, sono distribuiti alle strutture organizzative interne secondo sistemi automatici e/o informatici, in conformità al principio di specializzazione professionale e in coerenza alle materie di competenza di ciascun Ufficio. All'interno di ciascun Ufficio, gli affari consultivi e contenziosi sono assegnati agli avvocati dell'Ente nell'osservanza del principio di parità di trattamento, avuto riguardo alla complessità e rilevanza dei singoli affari.
5. In seno all'Avvocatura, in vista dello svolgimento di funzioni specifiche, possono essere istituite Unità Organizzative Autonome e/o Unità di Progetto, in conformità al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
6. L'Avvocatura Comunale può stipulare convenzioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 244/2007, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza, difesa, domiciliazione, assistenza e consulenza in favore di altri enti locali oltre che delle istituzioni, fondazioni, aziende speciali e società *in house* del Comune.

Articolo 2

(Compiti e prerogative degli Avvocati del Comune)

1. Gli avvocati del Comune sono dipendenti - inquadrati nella qualifica dirigenziale o nella qualifica di funzionario avvocato o istruttore direttivo avvocato secondo il sistema di classificazione del personale di cui ai vigenti CCNL – iscritti per l’Ente nell’elenco speciale di cui all’art.23 della legge 247/2012; essi sono incardinati nell’Avvocatura Comunale e sono incaricati in forma esclusiva delle funzioni relative alla trattazione degli affari legali del Comune.

2. Agli avvocati del Comune è assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’Ente, sia contenziosi che consultivi.

3. In virtù della autonomia organizzativa e della indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica prescritta dall’ordinamento professionale, gli avvocati del Comune:

- svolgono la propria attività senza vincolo di orario, garantendo la presenza giornaliera in servizio;
- sono direttamente responsabili degli affari legali loro affidati, rispondendo personalmente di ogni eventuale omissione, negligenza o imperizia, ed avvalendosi, per l’espletamento delle attività di segreteria e di supporto alle attività legali, del personale amministrativo della struttura organizzativa di appartenenza;
- nell’esercizio dell’attività professionale relativa agli affari legali ad essi assegnati operano senza vincolo di gerarchia e subordinazione;
- si avvalgono e coordinano i praticanti avvocati loro assegnati.

4. Il Comune garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, una dotazione organica di legali e di personale amministrativo adeguata alla quantità e qualità degli affari da trattare, oltre ad ambienti e a dotazioni strumentali e tecniche idonei all’espletamento della funzione legale.

5. Il Comune agevola e assicura l’assolvimento da parte dei propri avvocati degli obblighi di formazione continua di cui all’art.11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

6. Gli avvocati del Comune, per tutti gli aspetti inerenti alla professione forense, sono soggetti anche al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine, per cui, in caso di apertura, da parte del Comune, di procedimento disciplinare a carico di un iscritto nell’elenco speciale, l’Avvocato Generale ovvero l’Ufficio Procedimenti Disciplinari ne darà informazione al Consiglio

dell'Ordine di appartenenza.

7. L'amministrazione comunale provvede al rimborso della quota annuale di iscrizione all'albo degli avvocati ed incentiva il conseguimento del titolo di cassazionista e l'iscrizione nel relativo albo speciale, anche attraverso il rimborso delle tasse di iscrizione.

Articolo 3

(Requisiti per il conferimento dell'incarico di Dirigente avvocato e di Avvocato Generale)

1. Per l'accesso alla qualifica di dirigente avvocato del Comune, oltre ai requisiti prescritti dall'ordinamento per la qualifica dirigenziale, è necessaria l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.
2. L'incarico di Avvocato Generale è conferito con preferenza a un dirigente avvocato che abbia maturato effettiva esperienza nella trattazione di giudizi innanzi alle magistrature superiori, comprovata da almeno cinque costituzioni innanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato o alle Sezioni Centrali della Corte dei Conti.

Articolo 4

(Attività di rappresentanza e difesa)

1. Gli avvocati del Comune, relativamente alle controversie di cui all'art.1, comma 1, del presente regolamento, rappresentano e difendono l'Ente innanzi a tutte le autorità giudiziarie, ivi comprese le Magistrature Superiori, e in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, nazionali e internazionali, curando in piena autonomia e con assunzione diretta delle relative responsabilità, gli affari contenziosi loro affidati.
2. Ai fini della istruttoria dei relativi fascicoli, corrispondono direttamente con i vertici amministrativi e politici dell'Ente interessati dal contenzioso per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili all'espletamento degli incarichi.
3. Gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura tutti gli elementi utili alla difesa in giudizio, provvedendo alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In particolare, gli uffici competenti nella materia oggetto della controversia, sono tenuti a trasmettere all'Avvocatura, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva maggior sollecitudine in caso di procedure d'urgenza, dettagliata relazione in fatto e in diritto ed ogni utile

chiarimento in ordine a ciascun motivo posto a base del ricorso o della pretesa azionata da o nei confronti del Comune, oltre a copia della relativa documentazione.

4. I Dirigenti degli uffici tecnici, nel caso in cui in una controversia venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio e l'avvocato incaricato ravvisi la necessità della nomina di un consulente tecnico di parte, provvedono a fornire all'Avvocatura, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, il nominativo del tecnico che assumerà il relativo incarico.

5. Nel caso in cui, nell'ambito di controversie pendenti, siano avanzate proposte transattive che il Dirigente dell'ufficio competente nella materia oggetto della lite ritenga convenienti per l'Ente, l'avvocato incaricato del contenzioso rende il proprio parere sull'atto di transazione ai fini della definitiva decisione da assumersi da parte dell'organo competente.

6. Gli uffici legali dell'Avvocatura, relativamente al contenzioso rilevante, di valore superiore ad € 1.000.000, indirizzano per conoscenza all'Assessore all'Avvocatura la corrispondenza relativa alle diverse fasi del contenzioso.

Articolo 5

(Disciplina della funzione legale)

1. L'Avvocatura, relativamente ai giudizi di cui all'art.1 comma 1, si costituisce in tutte le liti passive civili ed amministrative senza necessità di ulteriore autorizzazione e sulla scorta di mandato speciale o, laddove consentita, di procura generale alle liti, rilasciata dal Sindaco o, in caso di assenza, dal Vicesindaco.

2. L'Avvocato Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione della lite, laddove ravvisi ragioni, anche processuali, che possano indurre ad evitare la partecipazione al giudizio, ne dà sollecita e motivata comunicazione all'ufficio o agli uffici di amministrazione attiva aventi competenze nella materia oggetto del contenzioso, assegnando loro un termine, non superiore a 10 giorni, per esprimere un eventuale diverso orientamento. In mancanza, la decisione di non costituzione in giudizio si intende condivisa. Nel caso in cui, invece, il Dirigente dell'ufficio interessato dalla controversia manifesti motivatamente un orientamento difforme, la decisione definitiva in merito alla costituzione in giudizio è assunta dall'Avvocato Dirigente dell'ufficio competente alla trattazione della lite con comunicazione motivata.

3. Le liti attive in materia civile ed amministrativa sono promosse dall'Avvocatura su motivata richiesta del Sindaco, degli Assessori, del Direttore

Generale, del Segretario Generale, del Capo di Gabinetto, o dei Dirigenti degli uffici dell'Ente competenti nella materia oggetto della potenziale lite, salvo che dalla disamina della questione l'Avvocato Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione dell'affare si esprima motivatamente nel senso della insussistenza dei presupposti per la proposizione della domanda giudiziale.

4. Nella materia penale, la decisione in merito alla costituzione di parte civile del Comune è assunta con apposita delibera di Giunta nei casi e con le modalità riportate di seguito:

a) per i reati di peculato (art. 314 c.p.), corruzione (art. 318 e 319 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater), traffico di influenze illecite (art. 346-bis), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-bis c.p.), astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter comma I c.p.), truffa aggravata (art. 640 cpv. n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), estorsione (629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), aggravate ai sensi dell'art. 7 D.L. 13/05/91 n. 152, come convertito dalla L. 12/07/91 n. 203, lottizzazione abusiva c.d. formale o materiale, traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006) e di disastro ambientale, anche colposo (artt. 434, 449 c.p.), la Giunta delibera l'azione risarcitoria nell'ambito dei procedimenti penali, su proposta del Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente in materia penale, salvo che l'Assessore all'Avvocatura ritenga di dover richiedere all'Avvocatura, ai fini della valutazione circa l'opportunità della costituzione di parte civile, un approfondimento giuridico sulla natura e le circostanze del reato contestato, in rapporto all'imputazione formulata, previo esame degli atti di indagini preliminari. All'esito del relativo approfondimento, l'Assessore, ove ritenga di non dare seguito alla proposta di delibera di costituzione di parte civile, comunica la relativa decisione all'Avvocatura. Resta in ogni caso fermo l'esercizio dell'azione risarcitoria civile in caso di condanna. Nelle sopraccitate ipotesi, ove ne ravvisi l'opportunità, il Sindaco può nominare i legali dell'Avvocatura comunale difensori della persona offesa dal reato affinché esercitino fin dalla fase delle indagini preliminari i diritti e le facoltà attribuite alla stessa ai sensi dell'art. 90 cpp;

b) per tutti gli altri reati, la Giunta delibera la costituzione di parte civile del Comune a seguito di richiesta indirizzata al Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente in materia penale dal Sindaco, da un Assessore,

dal Direttore Generale, dal Segretario Generale o da uno dei Dirigenti degli uffici dell'Ente. La relativa richiesta, eccezion fatta per quella proveniente dal Sindaco, deve essere condivisa e sottoscritta anche dall'Assessore all'Avvocatura. Alla richiesta segue la predisposizione della proposta di delibera di Giunta da parte del Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente in materia penale, il quale può segnalare eventuali criticità all'Assessore all'Avvocatura ai fini delle sue definitive determinazioni.

Articolo 6

(Impugnazione di sentenze)

- 1.** Nel caso in cui un grado di giudizio si concluda con una sentenza sfavorevole al Comune e l'ordinamento preveda la possibilità di proporre impugnativa, l'Avvocatura, oltre ad inviare tempestivamente al Servizio interessato dalla controversia copia della decisione, esprime il proprio orientamento in ordine alla opportunità di accettarla o di impugnarla, fatta salva la disciplina di cui al successivo comma 6. Alla redazione e sottoscrizione del relativo parere provvede l'avvocato incaricato della controversia. Il parere è sottoscritto anche dal dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione della lite, al solo fine di garantire l'uniformità di indirizzo dell'Avvocatura.
- 2.** Entro il termine di giorni 10 dal ricevimento del parere, il Dirigente del Servizio interessato dalla controversia esprime il proprio avviso in merito alla decisione di accettare o gravare la pronuncia. In mancanza, l'orientamento espresso dall'Avvocatura si intende condiviso.
- 3.** Nel caso in cui il Dirigente del Servizio interessato dalla controversia manifesti motivatamente un orientamento difforme dall'indirizzo dell'Avvocatura, l'avvocato incaricato, nelle modalità di cui al comma 1, dovrà assumere la decisione definitiva, anch'essa motivata, di accettare o di impugnare la sentenza.
- 4.** Nel caso in cui venga assunta la decisione di accettare la sentenza, nonché laddove l'ordinamento non preveda la possibilità di proporre impugnativa, il Servizio interessato dalla controversia provvede al compimento di ogni atto consequenziale alla pronuncia o comunque necessario alla relativa completa esecuzione; in particolare, ove la sentenza contenga la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro ovvero determini un obbligo di restituzione a carico dell'Ente, compie gli atti necessari al relativo pagamento, ivi compresa, se del caso, la proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000.

5. Nel caso in cui venga assunta la decisione di impugnare, il Servizio interessato dalla controversia, ove l'efficacia della sentenza non sia sospesa, predispone gli atti di cui al comma precedente, necessari alla relativa esecuzione, facendo espressamente salvo ed impregiudicato l'esito della impugnativa.

6. Per le sentenze emesse dal Giudice di Pace, non si provvede alla redazione del parere di cui al comma 1. L'avvocato incaricato decide direttamente ed autonomamente se proporre l'impugnazione, anche su richiesta del Servizio interessato dalla controversia, cui ne dà tempestiva comunicazione. Il Servizio interessato dalla controversia, ove la sentenza contenga la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro, predispone gli atti necessari al relativo pagamento, da disporre facendo espressamente salvo ed impregiudicato l'esito della eventuale impugnativa.

7. Per le sentenze emesse dal Tribunale in composizione monocratica l'avvocato incaricato della controversia redige e sottoscrive autonomamente il parere con il quale esprime il proprio orientamento in ordine alla opportunità di accettare o di impugnare la sentenza sfavorevole. Nel caso in cui il relativo parere non sia condiviso dal Dirigente del Servizio interessato dalla controversia, la decisione definitiva è assunta dall'Avvocatura con parere definitivo sottoscritto, oltre che dall'avvocato incaricato della controversia, anche dall'Avvocato Dirigente dell'ufficio competente alla trattazione della lite.

8. Nel caso in cui un grado di giudizio si concluda con una sentenza favorevole al Comune con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite, al recupero delle relative somme provvede l'Avvocatura.

Articolo 7

(Attività di consulenza e assistenza)

1. Gli avvocati del Comune svolgono attività di assistenza e consulenza giuridico-legale in favore degli organi dell'Amministrazione rendendo pareri e partecipando a riunioni e/o gruppi di lavoro.

2. I pareri possono essere richiesti all'Avvocatura dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale, dal Capo di Gabinetto e dai Dirigenti dell'Ente e sono resi dall'avvocato designato dal dirigente avvocato dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione dell'affare consultivo entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di assegnazione, salvo casi di particolare complessità attestati dal dirigente avvocato di riferimento.

- 3.** La richiesta di parere, a pena di inammissibilità, non può riguardare scelte di merito, deve essere corredata della documentazione relativa alla fattispecie concreta e deve contenere la formulazione di uno o più quesiti giuridici unitamente alla esposizione della tesi sostenuta dal dirigente richiedente il parere. L'incompletezza della documentazione impedisce la decorrenza del termine di 20 giorni per l'evasione della richiesta.
- 4.** Nel caso in cui, ai fini della definizione del parere, debbano essere acquisiti chiarimenti o documenti ulteriori dal soggetto richiedente, il relativo termine resta sospeso dalla data della richiesta fino alla data di ricevimento degli elementi integrativi.
- 5.** Il parere è sottoscritto dall'avvocato incaricato, che lo rende in piena autonomia e con assunzione diretta delle relative responsabilità, nonché, al solo fine di garantire l'uniformità di indirizzo dell'ufficio, dall'Avvocato Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione dell'affare. Eccezionalmente, il predetto dirigente avvocato, avuto riguardo alla rilevanza della questione, nell'assegnare il parere può qualificarlo di interesse generale. In tal caso, l'avvocato incaricato, comunica agli altri avvocati dell'ufficio di appartenenza, i contenuti della richiesta di parere e la propria bozza di risposta, ai fini della formazione di un orientamento comune, dando termine agli altri avvocati per far pervenire proprie eventuali osservazioni. Nel caso di opinioni divergenti, il dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione dell'affare provvede alla conferma o alla riassegnazione della richiesta di parere, tenuto conto delle diverse opinioni espresse.
- 6.** Avuto riguardo al disposto di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli, le decisioni sulle istanze di accesso a pareri legali resi nello svolgimento dell'attività consultiva sono assunte dagli uffici o soggetti che hanno richiesto il parere o, comunque, dagli uffici o soggetti che se ne sono avvalsi nello svolgimento della propria attività.
- 7.** Gli avvocati dell'Ente, su designazione del dirigente avvocato di riferimento, ovvero su richiesta del Direttore Generale o del Capo di Gabinetto, partecipano a riunioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di natura interdisciplinare, prestando assistenza legale, con esclusione di ogni compito o attività estranea alla relativa funzione.

Articolo 8

(Assemblea degli avvocati)

1. Per la discussione di problematiche in grado di incidere sulla funzionalità dell'Avvocatura e in tutti gli altri casi in cui l'Avvocato Generale ritenga opportuna la discussione o il confronto con tutti gli avvocati dell'Ente, è convocata l'Assemblea degli Avvocati del Comune.
2. L'Assemblea è presieduta dall'Avvocato Generale che la indice d'ufficio o su richiesta di almeno 10 avvocati. Nel corso dell'Assemblea è garantita a ciascun avvocato la possibilità di intervento sulle tematiche in discussione.

CAPO II

Disciplina della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune

Articolo 9

(Pratica forense presso l'Ente)

1. Presso l'Avvocatura del Comune di Napoli può essere svolto il tirocinio professionale di cui all'art.41 della legge n.247/2012 nel rispetto dell'ordinamento della professione forense e del presente regolamento.
2. La durata del periodo di pratica forense presso l'Avvocatura è fissata in misura pari al tempo massimo consentito dal legislatore che, allo stato, è pari a 12 mesi ex art.41, comma 6, lett.b) della legge 247/2012.

Articolo 10

(Selezione dei Praticanti)

1. I giovani laureati da ammettere alla pratica forense presso l'Avvocatura Comunale sono individuati previa procedura selettiva per soli titoli che verrà bandita con cadenza annuale per un numero di posti pari a 10 ovvero per il differente numero che può essere determinato dall'Avvocato Generale con propria disposizione.
2. I requisiti di ammissione alla selezione, da possedere alla data di scadenza della presentazione della domanda, sono i seguenti:
 - a. diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
 - b. requisiti prescritti dall'art.17, comma 4, della L. n.247/2012 per l'iscrizione nel registro dei praticanti;
 - c. non aver svolto un periodo di tirocinio forense pari a 12 mesi presso una pubblica amministrazione.

3. L'Avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed è fatta richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli di pubblicazione dell'avviso sulla propria pagina web istituzionale.

Articolo 11

(Modalità di selezione)

1. Alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.10 provvede il R.U.P. nominato tra i dipendenti di categoria D dell'Avvocatura.

2. La selezione per titoli è curata da apposita Commissione nominata dall'Avvocato Generale e composta da un dirigente e da due dipendenti di categoria D dell'Avvocatura, e coadiuvata da un segretario, con funzioni di verbalizzante, individuato ugualmente tra i dipendenti di categoria D dell'Avvocatura.

3. Il R.U.P., all'esito della fase di ammissione ed esclusione dalla procedura, trasmette alla commissione l'elenco dei soggetti ammessi, corredato delle relative istanze di partecipazione e dei relativi curricula.

4. La Commissione provvede alla formazione della graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) punteggio attribuito al voto finale di laurea secondo la seguente tabella. In caso di laurea triennale seguita da specialistica, ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto del solo punteggio finale del corso di laurea specialistico.

Votazione	Punteggio
110 e lode (o voto equivalente)	12
110 (o voto equivalente)	11
da 106 a 109 (o voti equivalenti)	9
da 100 a 105 (o voti equivalenti)	7
da 96 a 98 (o voti equivalenti)	5
a 91 a 95 (o voti equivalenti)	3
90 (o voto equivalente)	1

- b) anzianità di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati: 2 punti per ogni mese o frazione di mese per un massimo di mesi 6;
- c) abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui all'art.41, comma 12, della Legge Professionale n. 247/2012 e ss.mm.ii – 6 punti.

5. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

6. La graduatoria così formata sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente e resterà in vigore fino alla successiva selezione.

Articolo 12

(Attivazione della pratica)

1. I soggetti utilmente collocati in graduatoria, ai fini della attivazione della pratica forense presso l'Ente, sottoscrivono un accordo in cui saranno riportate le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio, ivi compresi gli obblighi di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritti, di modifica del nominativo del dominus presso il medesimo, nonché i requisiti ed i tempi per il riconoscimento del rimborso spese come disciplinato dal successivo art. 19.
2. Per ciascun praticante, il competente ufficio delle Risorse Umane, su richiesta dell'Avvocatura Comunale, provvede all'apertura di una posizione assicurativa temporanea per tutta la durata della pratica.
3. Nel caso di rinuncia, di revoca, di ultimazione o di qualsiasi altra causa di cessazione della pratica, l'Avvocatura può attivare ulteriori tirocini onde coprire i posti resisi vacanti facendo ricorso alla graduatoria dell'ultima selezione approvata fino a copertura del numero di posti indicati nell'ultimo avviso di selezione pubblicato.

Articolo 13

(Assegnazione ai servizi)

1. L'Avvocato Generale dispone l'assegnazione dei praticanti avvocati ammessi al tirocinio ai Servizi legali dell'Avvocatura, d'intesa con i relativi Dirigenti e in relazione alle esigenze dell'attività dei singoli servizi.
2. A seguito dell'assegnazione di praticanti ai servizi legali, ciascun Avvocato Dirigente individua all'interno del personale legale del proprio servizio, l'avvocato alla cui diretta responsabilità viene affidato il praticante il quale svolgerà la propria attività secondo le indicazioni e direttive fornite dal medesimo avvocato.
3. Gli avvocati assegnatari dei praticanti, unitamente al Dirigente del servizio legale di appartenenza in qualità di supervisore, hanno il dovere di provvedere alla formazione teorico-pratica dei praticanti, avendo cura che essa consenta di implementarne il bagaglio di esperienze e competenze professionali; gli avvocati assegnatari hanno, altresì, l'onere di verificare il diligente svolgimento della pratica tanto ai fini delle relazioni periodiche da effettuarsi ai sensi delle di-

sposizioni regolamentari emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quanto ai fini dell'attestazione mensile propedeutica alla corresponsione del rimborso spese previsto.

Articolo 14

(Modalità di espletamento della pratica)

1. I praticanti avvocati garantiscono la assiduità del tirocinio e l'impegno quotidiano. Il tirocinio si svolge sia presso gli uffici dell'Avvocatura che presso i singoli plessi giudiziari, secondo le indicazioni fornite dall'avvocato assegnatario cui è domandata la formazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art 13.
2. I praticanti avvocati sono tenuti a svolgere la pratica osservando le direttive e le modalità individuate dall'avvocato assegnatario. Il Dirigente di ogni Servizio istituisce un registro delle presenze dei praticanti avvocati affidati al suo servizio o settore, ove sono registrate le presenze giornaliere ovvero le assenze, le quali vanno previamente comunicate dal praticante all'avvocato affidatario.
3. Le attività di verifica periodica della pratica, secondo le prescrizioni regolamentari del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono curate dagli avvocati affidatari.

Articolo 15

(Compiti e funzioni dei Praticanti)

1. L'attività svolta dal praticante avvocato per delega e/o in sostituzione dell'avvocato assegnatario del giudizio è finalizzata al perfezionarsi dell'iter formativo e non può comportare alcuna pretesa economica, neppure con riferimento ai compensi professionali. Si applicano le previsioni di cui alla L. 247/2012 e ss.mm.ii e al DM 70/2016 e al suo regolamento attuativi recante la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense.
2. Qualora i praticanti avvocati ammessi a svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura siano già abilitati al patrocinio, essi possono, previa delega dell'avvocato assegnatario e sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo, partecipare alle udienze innanzi al Giudice di Pace ed al Giudice monocratico in materia penale, per i reati di cui all'art. 7 della L. 479/99, come modificato dal d.l. 7.4.2000 n. 82 e integrato dalla legge di conversione n. 144 del 5 giugno 2000, in sostituzione del titolare dell'incarico difensivo. In tal caso, al praticante abilitato sono impartite disposizioni sulle attività da svolgersi nell'ambito delle relative udienze, al termine delle quali il praticante avvocato redige una scheda riassuntiva degli esiti della causa, con indicazione dei provvedimenti

emanati dal giudice ed ogni notizia utile per il prosieguo del giudizio che comunica all'avvocato assegnatario con le modalità ritenute dal medesimo più opportune e funzionali.

3. Ai fini della completezza della pratica forense, ogni praticante può essere adibito, dopo un congruo periodo di tirocinio teorico, sia all'assistenza che alle udienze, sotto il controllo dell'avvocato assegnatario, sia allo svolgimento di adempimenti presso gli uffici.

Articolo 16

(Doveri comportamentali)

1. I praticanti avvocati, in conformità all'art.42 della L. n.247/2012, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati. In particolare, sono tenuti al segreto professionale sulle pratiche di contenzioso e di consultivo a loro demandate, nell'ambito del percorso formativo e si astengono dal trattare pratiche con riferimento alle quali sono ravvisabili conflitti di interesse, anche potenziali, che prontamente segnalano all'avvocato affidatario. Sono, inoltre, tenuti ad osservare il segreto di ufficio in merito alle notizie e ai documenti di cui hanno contezza, in ragione dell'esercizio della pratica nonché al rispetto del Codice di comportamento dell'Ente per quanto applicabile.

Articolo 17

(Utilizzo degli strumenti dell'Ente)

1. I praticanti avvocati, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di studio, possono fruire dei testi in uso presso l'Avvocatura e, limitatamente ai compiti assegnati, delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

Articolo 18

(Fine anticipata della pratica)

1. L'Avvocatura può interrompere lo svolgimento della pratica:

- a) in caso di intervenuti mutamenti organizzativi o di sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b) qualora il praticante non si iscriva o, se iscritto, venga cancellato dal registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- c) qualora il praticante per due mesi consecutivi non garantisca il proprio impegno costante come disciplinato all'art. 14, salvo ipotesi di gravi e documentati motivi personali;

d) qualora il praticante violi i doveri comportamentali di cui all'art. 16, nonché in caso di negligenze nell'inosservanza dei compiti di studio e ricerca demandati.

2. Nelle ipotesi su descritte il competente ufficio dell'Avvocatura provvede a comunicare all'interessato la sospensione della pratica forense già intrapresa, informandone il Consiglio dell'Ordine.

3. Il praticante, laddove non intenda proseguire la pratica presso l'Ente, comunica la propria volontà all'Avvocato Generale con atto formale indicando altresì il momento finale di conclusione anticipata.

Articolo 19

(Rimborso)

1. Ai praticanti avvocati è riconosciuto, in conformità alla previsione di cui all'art. 41 co. 11 della L. n. 247/2012 e ss.mm. ii, un rimborso spese mensile fissato nella misura di euro 450,00, al lordo di eventuali oneri fiscali, o nella diversa misura determinata all'atto della approvazione dell'avviso di selezione sulla scorta degli stanziamenti di bilancio.

2. Il rimborso spese è riconosciuto compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio e nei limiti delle risorse ivi rese disponibili, previa attestazione, da parte dell'avvocato affidatario, dello svolgimento della pratica nel mese di interesse. L'attestazione deve contenere il numero di giorni di assenza nel mese di riferimento e l'indicazione dettagliata delle concrete attività svolte, di assistenza all'udienza, di ricerca e studio, di supporto alla funzione del legale onde dimostrare l'effettività della pratica.

3. Le assenze mensili registrate in giorni lavorativi e non festivi influiscono sull'importo del rimborso spese nella seguente misura:

- a. assenze fino a 3 giorni nel mese di riferimento - nessuna decurtazione;
- b. per ogni assenza successiva alla terza: decurtazione di euro 20;
- c. per assenze superiori a 18 giorni nel mese di riferimento - nessun rimborso.

4. Alla relativa liquidazione provvede l'ufficio amministrativo competente dell'Avvocatura, con cadenza mensile, sulla scorta dell'attestazione rilasciata dall'avvocato affidatario.

Articolo 20

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il regolamento dell'Avvocatura approvato con delibera di Giunta Comunale n.348 del 05/05/2016. Nulla è innovato in merito alla disciplina regolamentare dettata dall'Ente in materia di compensi professionali.